

1622, 19 Febb. In Maggior Cons.<sup>o</sup>

Mentre con diverse deliberationi è stata con molta provvidenza et altrettanta prudenza in riguardo del pubblico beneficio oviato alli nobili nostri laici di potere ricevere pensioni, stipendii, donativi, nè commodi da altri principi, sotto qualsiasi colore o pretesto, come pure può essere da cadauno molto ben conosciuto quanto importi mirare con esatta applicatione alla loro puntuale esecuzione, riesce parimente grandemente necessario che l'istessa provvisione s' habbi a far per li nobili nostri et altri ecclesiastici ancora, tanto più che la gravità delli rispetti che vi concorrono, e le dannose introductioni che si veggono seguite, maggiormente eccitano la prudenza di questo Cons.<sup>o</sup> a provvedervi con resolutione proporzionata, et adeguata al bisogno, però,

L'anderà parte, che inherendosi alle deliberationi sopra dette sia fermamente statuito et deliberato che alcun nobile nostro originario ecclesiastico sia di che grado, conditione, e dignità esser si voglia, niuno ecceutuato, come anco li naturali di nobili et altri, che in qualsivoglia modo s' applicassero al ministero de' Consigli nostri secreti, non possano, sotto qual si sia color, pretesto, o altro modo che dir o immaginar si possa, ricever da prencipe alcuno laico provisioni, donativi, stipendi, pensioni o altri commodi di qualunque sorte; come parimenti quelli, di quali alcuno di essi benefici godessero, siano tenuti di effettivamente rinontiarlo, et rilasciarlo immediate, sì che non habbino per essi a sentirne emolumento alcuno. Quelli veramente dei sopra detti ecclesiastici che in qualsivoglia modo, ovvero in alcun delli particolari sopra detti contrafaranno, s' intendano banditi in perpetuo di questa città di Venetia, e di tutto lo Stato nostro; et anco li nobili immediate decaduti in privatione della nobiltà, dovendo perciò li nomi loro esser depennati dalli libri a ciò deputati, et li suoi beni di qualunque sorte restino confiscati e devoluti nella Signoria nostra, come parimenti habbino a restar sospese tutte le entrate ecclesiastiche che nello Stato nostro godessero. — Dovendo li Avogadori nostri di Comun pubblicare ogni anno nel Maggior Cons.<sup>o</sup> li contrafattori, con spetiale mentione di quanto haveranno trasgredito alla presente deliberatione. Della qual pena non possa esserli fatta gratia, re-